



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT. /S.C.

**ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA QUINTA COMMISSIONE
S E D E**

OGGETTO: "Declaratoria delle eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la Società Maricoltura Calasetta il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuti di Stato". (P/16).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

Il Presidente
Michèle Pais



13e
1/1

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

P/16

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il *Documento*


di iniziativa della *Giunta regionale*

concernente:

"Declaratoria della eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la Società Maricoltura Calasetta il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuto di Stato"

è assegnato, per l'espressione del parere, alla *Quinta* Commissione permanente,

IL PRESIDENTE





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Presidenza
Prot. Uscita del 17/10/2019
nr. 0023519
Classifica I.3.5.Facc. 27 - 2019
01-01-00



Il Presidente

- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Oggetto: Declaratoria della eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la Società Maricoltura Calasetta il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuto di Stato.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 40/12, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 10 ottobre 2019.

Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza
Resp. Segreteria di Giunta

S. Curto

L. Veramessa

SC
LS



SC 135
SC



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 10 ottobre 2019, n. 40

Presidente:

Christian Solinas

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Valeria Satta

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Fasolino

Enti locali, finanze ed urbanistica

Quirico Sanna

Difesa dell'ambiente

Gianni Lampis

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Gabriella Murgia

~~Turismo, artigianato e commercio~~

~~**Giovanni Chessa**~~

Lavori pubblici

Roberto Carlo Frongia

Industria

Anita Pili

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale **Alessandra Zedda**

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport **Andrea Mario Biancareddu**

Igiene e sanità e assistenza sociale

Mario Nieddu

Trasporti

Giorgio Todde

Assiste il Direttore Generale

Silvia Curto

Si assenta:

L'Assessore Andrea Mario Biancareddu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 2



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Assessore Anita Pili dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 2



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/12 DEL 10.10.2019

Oggetto: Declaratoria della eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la Società Maricoltura Calasetta S.r.l. il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuto di Stato.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che la società Maricoltura Calasetta S.r.l., con sede in località Cussorgia a Calasetta, ha provveduto a segnalare, nel rispetto di quanto previsto dal decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009, eventi climatici avversi che il 21 gennaio 2017 hanno provocato ingenti danni alle produzioni e alla struttura produttiva della stessa società.

L'Assessore ricorda che l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 14 aprile 2006, recante "Disposizioni in materia di pesca" ha istituito il Fondo di solidarietà regionale della pesca e che con decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009 sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione e la gestione dello stesso.

L'Assessore sottolinea che gli aiuti concessi al settore della pesca e dell'acquacoltura devono essere conformi agli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 271 del 2 luglio 2015 (in avanti Orientamenti).

L'Assessore informa che, come previsto dal decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009, l'Agenzia Argea ha effettuato un'approfondita istruttoria sulla richiesta presentata dalla società Maricoltura Calasetta S.r.l. e ha trasmesso una dettagliata relazione sull'evento, chiedendo l'attivazione delle procedure per il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi climatici avversi che il 21 gennaio 2017 hanno causato danni alle produzioni e alla struttura produttiva della società.

L'Assessore evidenzia che, come risulta dalla relazione predisposta, l'Agenzia Argea ha accertato l'eccezionalità delle condizioni climatiche che si sono verificate il 21 gennaio 2017 e la presenza delle seguenti condizioni necessarie per il riconoscimento di un aiuto individuale ad hoc a favore della società Maricoltura Calasetta S.r.l.:

- il danno arrecato dall'evento climatico avverso supera il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base di quanto disposto al punto 5.3 degli Orientamenti;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/12
DEL 10.10.2019

- esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso e i danni subiti dall'impresa.

L'Assessore sottolinea che a livello nazionale non è ancora pienamente attuata la misura di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, gestita a livello nazionale, che consentirebbe l'erogazione di una compensazione finanziaria attraverso fondi di mutualizzazione per eventi climatici.

L'Assessore evidenzia che legge regionale n. 13 del 2010, recentemente novellata, all'art. 16-ter "Programmazione degli strumenti finanziari e delle misure di aiuto", prevede che la Regione, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato europea e nazionale, e in coerenza con i principi e le norme di semplificazione dei procedimenti amministrativi, possa istituire misure di aiuto e che la Giunta regionale, sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisca e approvi con propria deliberazione specifiche direttive di attuazione degli stessi.

L'Assessore sottolinea che nel caso in questione il partenariato istituzionale, economico e sociale non è stato sentito in quanto trattasi di aiuto individuale ad hoc; ai sensi della normativa di riferimento, l'Agenzia Argea ha verificato la sussistenza delle condizioni necessarie per il riconoscimento eccezionale dell'evento che ha causato i danni all'impresa interessata e l'istituzione del relativo aiuto.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore propone il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi climatici avversi che il 21 gennaio 2017 hanno colpito la struttura produttiva della società Maricoltura Calasetta S.r.l. e l'istituzione di un apposito aiuto individuale ad hoc per far fronte ai danni subiti dalla società, da attuare secondo le direttive di cui all'allegato.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

- di riconoscere il carattere eccezionale delle condizioni climatiche avverse che il 21 gennaio 2017 hanno provocato danni alle produzioni e alla strutture produttive della Società Maricoltura Calasetta S.r.l.;
- di istituire un aiuto individuale ad hoc, a favore della società Maricoltura Calasetta S.r.l., per far



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/12
DEL 10.10.2019

fronte ai danni causati dall'evento eccezionale del 21 gennaio 2017, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'allegato alla presente deliberazione, in coerenza con le disposizioni di cui agli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C n. 271 del 2 luglio 2015, e al Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2070/DecA/85 dell'11 agosto 2009;

- di notificare alla Commissione europea l'aiuto di Stato previsto dalla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea), ex art. 88 del TCE e dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 settembre 2015, n. L 248);
- di trasmettere alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia la presente deliberazione, ai sensi del comma 5 dell'art. 16-ter della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 40/12 del 10.10.2019

**Declaratoria della eccezionalità degli eventi climatici avversi che hanno interessato la
Società Maricoltura Calasetta il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuto di Stato.
Direttive di attuazione.**

Sommario

1. Obiettivi generali	2
2. Oggetto e finalità dell'intervento	2
3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	2
4. Tipologia di aiuto ammissibile	3
5. Forma e intensità dell'aiuto	3
6. Portata finanziaria e localizzazione	3
7. Soggetto responsabile dell'attuazione	4
8. Notifica dell'aiuto.....	4
9. Procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande	4
10. Modalità di erogazione.....	5
11. Procedure di monitoraggio e controllo	5
12. Altre disposizioni	5



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Obiettivi generali

Le presenti direttive stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di un contributo, a titolo di indennizzo, a favore della società Maricoltura Calasetta per far fronte ai danni causati dagli eventi climatici avversi che hanno interessato la struttura produttiva della società il 21 gennaio 2017, secondo quanto riportato dall'Agenzia Argea nella relazione prot. n. 18011 del 20 marzo 2019.

Come risulta dalla relazione prot. n. 18011 del 20 marzo 2019, l'Agenzia Argea ha accertato l'eccezionalità delle condizioni climatiche che si sono verificate il 21 gennaio 2017, e la presenza delle seguenti condizioni necessarie per il riconoscimento dell'aiuto:

- il danno arrecato dall'evento climatico avverso supera il 30% del fatturato medio annuo, calcolato sulla base di quanto disposto al punto 5.3 degli Orientamenti;
- esiste un nesso causale diretto tra l'evento climatico avverso e i danni subiti dall'impresa.

Considerato che non è ancora pienamente attuata la misura di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, gestita a livello nazionale, si rende necessario concedere un aiuto anziché una compensazione finanziaria erogata attraverso fondi di mutualizzazione.

2. Oggetto e finalità dell'intervento

Alla società Maricoltura Calasetta è concesso un aiuto individuale ad hoc, in forma di sovvenzione diretta, a titolo di risarcimento per far fronte alla perdita di produzione e ai danni alle strutture produttive a seguito degli eventi climatici avversi che hanno colpito la società il 21 gennaio 2017.

3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Beneficiario all'aiuto è la società Maricoltura Calasetta.

Ai sensi del paragrafo 3.2 "Principi per il settore della pesca e dell'acquacoltura" degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 271 del 2 luglio 2015 (più avanti Orientamenti), il beneficiario dell'aiuto deve rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità

- rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP);
- non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all'articolo 10 regolamento (UE) n. 508/2014, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso.

Il beneficiario non deve essere debito dell'Amministrazione regionale.

Ai sensi dell'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/42 del 19 febbraio 2019 sono esclusi dalla concessione di provvidenze, agevolazioni o vantaggi, comunque denominati persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, nei confronti dei quali l'Amministrazione regionale abbia maturato a qualsiasi titolo crediti dichiarati inesigibili negli ultimi dieci anni o, comunque, non



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. L'esclusione si applica anche con riferimento ai relativi rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori.

L'accesso ai suddetti benefici è ammesso esclusivamente previa integrale soddisfazione del credito in data antecedente all'approvazione dell'atto di concessione del beneficio medesimo o, nel caso di benefici erogati "a sportello", in data antecedente alla loro richiesta.

Ai fini dell'esclusione in parola, rilevano i crediti per i quali l'Amministrazione, o altro soggetto incaricato, è in possesso di un titolo divenuto esecutivo. Nel caso di crediti derivanti dalla revoca di contributi, è sufficiente, ai fini dell'esclusione di cui trattasi, che il provvedimento di revoca sia divenuto definitivo.

Il beneficiario ha l'obbligo, per un periodo di cinque anni dopo il pagamento dell'aiuto, di rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP), in caso contrario deve provvedere a rimborsare l'aiuto ricevuto.

4. Tipologia di aiuto ammissibile

I costi ammissibili corrispondono ai costi per i danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, valutato dall'Agenzia Argea.

Sono indennizzabili i seguenti danni materiali:

- danni agli impianti di allevamento e alle strutture produttive;
- misura della perdita di prodotto subita, i danni alla produzione degli impianti di allevamento (prodotto perso negli impianti di allevamento)

5. Forma e Intensità dell'aiuto

L'importo massimo dell'aiuto è di euro 569.424,06, sovvenzione diretta, pari al 100% del danno valutato dall'Agenzia Argea, di cui euro 456.924,06 corrispondenti al valore della produzione persa ed euro 112.500 corrispondenti ai costi di riparazione delle gabbie danneggiate.

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici fino alla concorrenza del danno accertato.

6. Portata finanziaria e localizzazione

Al fine del calcolo dell'indennizzo devono essere detratti gli importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi e i costi imprenditoriali ordinari non sostenuti dal beneficiario. Non danno diritto agli aiuti i danni che possono essere coperti da un normale contratto di assicurazione commerciale o che



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

rappresentano un normale rischio imprenditoriale.

Le risorse necessarie per finanziare l'aiuto sono quelle relative al Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (capitolo SC06.1372).

7. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2070/decA/85 dell'11 agosto 2009 "Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, legge regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)", assumendo la responsabilità in ordine al rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, e delle seguenti direttive.

8. Notifica dell'aiuto

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede a notificare alla Commissione Europea l'aiuto di stato istituito dalla deliberazione della Giunta di cui il presente allegato è parte integrante ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea), ex art. 88 del TCE e dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 settembre 2015, n. L 248).

Al fine di consentire la corretta notifica dell'aiuto, la società Maricoltura Calasetta srl, presenta entro 5 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio pesca e acquacoltura, una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato.

La dichiarazione deve essere completa dei seguenti dati:

- numero di dipendenti dell'impresa;
- fatturato annuo dell'impresa;
- totale del bilancio annuo dell'impresa;
- rispetto del requisito dell'indipendenza.

La dichiarazione di cui sopra è necessaria per la corretta notifica dell'aiuto alla Commissione Europea. Alla mancata presentazione della dichiarazione sopra descritta consegue la perdita del diritto al riconoscimento dell'aiuto.

9. Procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande

Argea Sardegna provvede a comunicare all'impresa interessata i termini e le modalità per la



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

presentazione della richiesta di indennizzo.

Al fine del riconoscimento dell'indennizzo, la società Maricoltura Calasetta srl presenta apposita richiesta nei tempi e con le modalità stabilite da Argea Sardegna con proprio provvedimento.

La richiesta di indennizzo può essere presentata solo dopo l'adozione da parte della Commissione europea di una decisione di autorizzazione della misura di aiuto istituita dalla Deliberazione di Giunta per il riconoscimento della calamità naturale o dell'evento eccezionale, o dopo che sia giustificato ritenere che la stessa Commissione abbia adottato una decisione di autorizzazione dello stesso, in quanto risultano decorsi i termini previsti dal Regolamento (UE) n. 2015/1589.

10. Modalità di erogazione

Prima dell'erogazione del contributo Argea accerta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3.

Ai sensi del paragrafo 5.3 degli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura" l'aiuto deve essere versato entro quattro anni a decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.

11. Procedure di monitoraggio e controllo

L'Agenzia Argea verifica che, per un periodo di cinque anni dopo il pagamento dell'aiuto, il beneficiario rispetti le norme della politica comune della pesca (PCP). Se l'Agenzia Argea accerta che durante il periodo di cui sopra il beneficiario ha commesso una o più infrazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, provvede a chiedere il rimborso dell'aiuto e ad attivare la procedura per il recupero dello stesso.

12. Altre disposizioni

Entro due mesi dall'attuazione della misura di aiuto, Argea Sardegna elabora e trasmette al Servizio competente dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale una relazione conclusiva sull'attuazione della stessa.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ALLEGATO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, residente in _____, provincia _____
via/piazza _____ C.F. _____
in qualità di titolare o legale rappresentante dell'Impresa _____
CF/P.IVA _____ con sede legale in
_____ via/piazza _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____ PEC o strumento
analogo _____.

Consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, applicazione della sanzione penale nonché decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento di concessione del contributo (così come previsto dall'art. 75 del medesimo decreto)

DICHIARA

che il numero di dipendenti dell'impresa è _____
che il fatturato annuo dell'impresa è di euro _____
che il totale di bilancio annuo dell'impresa è di euro _____
che l'impresa rispetta il requisito dell'indipendenza.

luogo e data _____ firma _____

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

luogo e data _____ firma _____

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la dichiarazione va presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "agr.assessore@pec.regione.sardegna.it" <agr.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data giovedì 17 ottobre 2019 - 11:05

**RAS-Prot. N. 2019/23519 40/12 Consiglio regionale per l'esame di competenza -
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 10.10.2019 concernente
Declaratoria della eccezionalit? degli eventi climatici avversi che hanno interessato la
Societ? Maricoltura Calasetta il 21 gennaio 2017. Istituzione aiuto di Stato**

Allegato(i)

LETT40-12Consiglio Firmata.pdf (184 Kb)
DEL40-12.zip (583 Kb)
Segnatura.xml (3 Kb)